



CAPITOLATO D'ONERI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SMI, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI MANTOVA CONFORME AL REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA N. 5 DEL 22 MARZO 2019 – CIG 9673506DAC.

POLIZIA LOCALE
Segreteria Comando
vigilanza.contabilta@comune.mantova.it
segreteriaipolizialocale@pec.comune.mantova.it
Viale Fiume 8/A 46100 Mantova
T. +39 0376 338864/843 F. +39 0376 2738040
www.comune.mantova.it



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente capitolato è la fornitura di uniformi ordinarie ed operative, invernali ed estive, accessori e calzature per gli agenti di Polizia Locale del Comune di Mantova, idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

I capi di vestiario, le calzature e gli accessori da fornire al personale del Corpo di Polizia Locale devono essere conformi a quanto stabilito Regolamento Regionale n. 5 del 22 marzo 2019 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» ed eventuali successive modifiche al citato Regolamento disposte da Regione Lombardia.

Nell'ambito dell'esecuzione della fornitura vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti, quali, a titolo esemplificativo, la consegna al piano, la rilevazione delle taglie (all'occorrenza anche su misura), la sostituzione e/o riparazione dei capi non eseguiti perfettamente o, comunque, necessitanti di tali interventi a qualsiasi titolo.

Il Fornitore è obbligato, inoltre, a fornire gli articoli in tutte le taglie/ misure comprese la extra extra large e la extra small, nonché le taglie conformate e i numeri dal 34 al 47, per quanto concerne, rispettivamente, la massa vestiario e le calzature. In ogni caso il Fornitore deve garantire la vestizione anche di soggetti con corporature particolari.

Il Fornitore deve fornire all'Amministrazione tabelle contenenti i parametri per la rilevazione della giusta taglia degli aventi diritto, quando la stessa non sia rilevata nei modi stabiliti nel successivo articolo 8 Rilevamento misure.

ART. 3 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE

Le uniformi ordinarie ed operative, invernali ed estive, accessori e calzature per gli agenti di Polizia Locale, oltre alle caratteristiche previste all'art. 1 del presente Capitolato, devono rispettare anche le specifiche tecniche di base previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare del 30 giugno 2021, Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

Tale conformità dovrà essere garantita per i soli prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del sopra richiamato Decreto.

Almeno il 50% del valore della fornitura, rientrante nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) stabiliti dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. del 30 giugno 2021 dovranno soddisfare le specifiche tecniche di base ivi contenute.

Nell'offerta tecnica dovranno essere indicati i capi attraverso i quali verrà soddisfatta la condizione di cui al paragrafo precedente per i quali dovrà essere data evidenza della rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità indicate nel Decreto Ministeriale sopra richiamato.

ART. 3 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà la durata di due anni a decorrere presumibilmente dal 01.05.2023 e fino al 30/04/2025

L'importo complessivo della fornitura ammonta presuntivamente ad € **80.000,00** (ottantamila/00) oltre IVA al 22%.

Si precisa che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e del D. Lgs. n. 106/09, la presente procedura di affidamento non richiede la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. D.U.V.R.I.), non essendo ravvisabili per la fornitura in oggetto, rischi c.d. "interferenti", pur avvertendo che il personale dell'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle normative sulla sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Il corrispettivo della prestazione non ricomprende, pertanto, oneri per la sicurezza, trattandosi di attività che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi per l'attività dei lavoratori.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, i quali sono comprensivi di ogni onere connesso alla fornitura (imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna carico e scarico, ecc.) al netto di IVA, costituiscono i prezzi contrattuali e saranno determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità.

Le tipologie e le quantità indicative dei singoli articoli da fornire nel periodo d'appalto sono specificate nell'articolo 5 del presente Capitolato d'appalto.

Entro il limite presunto spetta pertanto all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo esatto della fornitura ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

L'Amministrazione si riserva pertanto di variare la composizione quantitativa della stessa rispetto a quella indicata al successivo art. 5 secondo le effettive necessità, con garanzia di acquisto pari ad almeno la metà dei capi indicati al citato articolo 5.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare anche prodotti diversi da quelli previsti nell'elenco qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse da quelle iniziali.

In questo caso si procederà ad inviare tramite mail una richiesta di quotazione del bene, se questa verrà ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato, lo stesso prodotto entrerà a fare parte dell'elenco degli articoli del presente Capitolato d'appalto seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

La fornitura potrà, altresì, subire modifiche in corso di esecuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, agli stessi prezzi e condizioni contrattualmente pattuiti, in caso di nuove assunzioni che comportino nuova fornitura per ciascun nuovo assunto o in caso di un nuovo approvvigionamento di articoli presenti nel prospetto fabbisogno che si dovessero ammalorare nel corso del biennio.

Quindi, il valore complessivo stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad **€ 96.000,00 iva al 22% esclusa e incluso il quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.**

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in questione sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, sulla base degli elementi di seguito evidenziati:

- **OFFERTA QUALITATIVA** (qualità della fornitura): **max 70 punti**
- **OFFERTA ECONOMICA** (prezzo complessivo della fornitura): **max 30 punti**

Per ogni concorrente si procederà alla somma del punteggio conseguito in relazione all'offerta qualitativa con quello conseguito in relazione all'offerta economica ottenendosi così il punteggio complessivo attribuito al concorrente medesimo.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più elevato.

L'offerta complessiva dovrà pertanto essere composta da una offerta economica e da una offerta qualitativa, costituita, quest'ultima, dalla campionatura.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ART. 6 – ENTITA' E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Gli articoli e le quantità indicative del vestiario costituenti oggetto dell'appalto sono specificati nell'allegato 1) al presente Capitolato.

Tutti gli articoli elencati dovranno avere le specifiche tecniche e le certificazioni previste dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 marzo 2019 "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»" ed eventuali successive modifiche al citato Regolamento disposte da Regione Lombardia, nonché dal D.lgs. 81 del 09/04/2008 avente ad oggetto la sicurezza e la salute sul lavoro.

Inoltre, prodotti forniti devono rispettare le disposizioni riportate nelle specifiche tecniche di cui al punto 4 dell'allegato DM 30 giugno 2021. I capi devono, quindi, essere dotati delle previste etichette contenenti tutti gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa, nonché di schede tecniche da cui si evinca il rispetto dei criteri di cui al citato D.M..

Pertanto, almeno il 50% del valore della fornitura così come risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le quantità di cui alla tabella che segue nel presente articolo, dovranno soddisfare le specifiche tecniche di base di cui al punto al punto 4 dell'allegato al DM 30 giugno 2021.

Prima della stipula del contratto dovranno essere indicati i capi attraverso i quali verrà soddisfatta la condizione di cui al paragrafo precedente per i quali, al momento della fornitura, dovrà essere dimostrata la rispondenza ai requisiti di legge attraverso i mezzi di prova indicati nel predetto DM.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Amministrazione il vestiario espressamente richiesto in conformità alla normativa sopra richiamata nonché alle norme che dovessero essere successivamente emanate, ivi comprese eventuali normative che dovessero sostanzialmente ed imprescindibilmente modificare gli articoli oggetto della fornitura.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore. Quest'ultimo non potrà avanzare ulteriore pretesa di compensi nei confronti dell'Amministrazione.

Nella fornitura sono compresi tutti gli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e gli eventuali aggiustamenti e correzioni.

Tutti i capi di vestiario devono avere applicata un'etichetta di tessuto, adeguatamente dimensionata, sulla quale devono essere riportati, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

- il nominativo della Ditta fornitrice;
- la composizione merceologica;
- la sigla del paese di fabbricazione;
- indicazione delle modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione;
- taglia o misura.

I materiali utilizzati per i capi di vestiario devono essere idonei ad assicurare ai capi confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli assegnatari quali allergie o irritazioni della pelle.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive e comunque non riportanti, totalmente o parzialmente, le indicazioni di cui al periodo precedente.

Le asole e le travette di fermo, nei capi ove previsti, devono essere robuste.

Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare, non ad andamento sinuoso, senza grovigli di filati o fili penduli.

I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del tessuto esterno con il quale devono essere in tono.

I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle relative asole.

Le tasche devono essere perfettamente applicate.

La cucitura di applicazione delle tasche deve essere resistente e non formare arricciature.

Le calzature, trattandosi di calzature professionali, analogamente ai capi di vestiario, dovranno riportare:

- etichettatura con riguardo alla conformità CEE e alle normative di riferimento vigenti in materia;
- indicazione del paese di fabbricazione;
- numero di misura della calzatura indicato nel punto ritenuto più idoneo.

I capi di vestiario abbinati, quali giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne e quant'altro afferisca alla realizzazione del capo.

Il tessuto deve risultare regolare, uniforme, rifinito ed esente da qualsiasi difetto ed imperfezione.

Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per due anni, decorrenti dalla data di consegna.

ART. 7 - EMISSIONE ORDINI

Gli esatti quantitativi degli articoli di vestiario da fornire di volta in volta risulteranno da appositi ordini scritti emessi dal Comando di Polizia Locale ed inviati all'impresa aggiudicataria tramite mail con valore legale di ricevuta.

Gli ordini che verranno emessi potranno essere del tipo:

- a) consegne di vestiario stagionale (ovvero due consegne generali riguardanti tutto il personale del Comando che verranno effettuate una in primavera e una in autunno);
- b) consegne singole, intendendosi forniture non rientranti negli ordini massivi, per sopravvenute urgenti necessità.

Gli ordinativi potranno, quindi, avvenire in forma frazionata.

Qualora gli articoli consegnati non siano conformi alla campionatura presentata, il contratto verrà risolto.

ART. 8 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine scritto dal Comando di Polizia Locale.

La consegna della fornitura per i quantitativi indicati dovrà essere effettuata entro 20 giorni solari consecutivi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo in caso di ordini singoli e frazionati, entro 30 giorni solari consecutivi in caso di ordine generale estivo/invernale.

L'impresa aggiudicataria, si impegna, nondimeno, in caso di manifestata urgenza da parte della stazione appaltante, a fornire la merce richiesta entro termini diversi che potranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale a discrezione di quest'ultimo e indicati nell'ordinativo stesso.

L'impresa aggiudicataria deve dare riscontro del ricevimento della richiesta di fornitura entro 2 giorni naturali e consecutivi al richiedente, comunicando la data prevista di consegna, che deve rispettare i termini di cui sopra.

I capi confezionati dovranno portare un cartellino indicante il nome del destinatario e relativa taglia ed essere confezionati in apposito involucre protettivo per singolo operatore.

La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che dovessero risultare inadatti per errore di taglia o di numero.

Tutti gli articoli ordinati dovranno essere consegnati dall'aggiudicatario nella sede del Comando di Polizia Locale di Mantova, sito in Viale Fiume 8/A, 46100 Mantova.

La consegna si intende "al piano" e comprende ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e qualsiasi altra attività ad essa strumentale.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

ART. 9 - RILEVAMENTO MISURE/ATTAGLIAMENTO

Per attagliamento si intende quell'operazione tramite la quale viene definita l'esatta taglia di ogni utente avente diritto alla massa vestiario.

L'appaltatore dovrà garantire presso il Comando un servizio di rilevamento/verifica delle taglie senza alcun onere a carico dell'Amministrazione prima della consegna iniziale per il completo e perfetto adattamento dei capi, nonché in caso di correzioni e/o errori delle consegne stesse e in caso di nuove assunzioni.

Le operazioni di attagliamento dovranno avvenire entro 10 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di intervento tramite mail mediante personale del Fornitore stesso presso il Comando.

L'attagliamento deve essere riportato su apposito file elettronico, predisposto dal Fornitore e trasmesso via e-mail all'Amministrazione.

Il Fornitore deve, inoltre, fornire all'Amministrazione tabelle contenenti i parametri per la rilevazione della giusta taglia degli aventi diritto quando la stessa non sia rilevata nei modi sopra stabiliti.

ART. 10 - GESTIONE DEI RESI

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'Amministrazione Comunale, entro cinque giorni dall'accertamento farà presente per iscritto alla ditta aggiudicataria i vizi rilevati e, previo contraddittorio, potrà, a propria scelta, optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e la sostituzione dei beni, a seconda della gravità del vizio accertato. In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal successivo articolo 12, fatta salva la rifusione del danno.

La ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di ritirare i prodotti riconosciuti viziati a propria cura e spese. Decorso infruttuosamente 20 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione scritta, l'Amministrazione potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardi oltre i 20 giorni indicati, le penalità stabilite dal successivo articolo 12.

Qualora, invece, l'Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, gli articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni.

ART. 11 – CAMPIONATURA

Deve essere depositata dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara una campionatura comprendente i capi di vestiario di seguito elencati, **precisando che i capi femminili e/o maschili dovranno essere presentati nelle taglie indicate allo scopo di effettuare una valutazione omogenea.**

Detta campionatura dovrà, a pena di esclusione, constare dei seguenti capi:

- 1. n.1 Giacca invernale maschile divisa ordinaria tg 48**
- 2. n.1 Giacca estiva maschile divisa ordinaria tg 50**

3. n.1 Pantaloni invernali femminili divisa ordinaria tg 42
4. n.1 Pantaloni estivi femminili divisa ordinaria tg 44
5. n.1 Camicia manica lunga maschile COLLO TG 42
6. n.1 Camicia manica corta femminile TG 44
7. n.1 Giacca a vento multiuso unisex TG M
8. n.1 Pantaloni divisa operativa con imbottitura staccabile TG M
9. n.1 Maglione dolcevita
10. n.1 Micropile mezza zip unisex TG M
11. n.1 Pile TG L
12. n.1 Polo manica corta TG M
13. n.1 Giubbino estivo unisex TG M
14. n.1 Guanti moto TG L
15. n.1 scarpa bassa maschile per divisa ordinaria TG 43
16. n.1 scarpa bassa femminile con lacci per divisa ordinaria TG 38
17. n.1 scarpa tattica per divisa operativa TG 43
18. n.1 polacchino invernale per divisa ordinaria TG 43
19. n.1 berretto invernale per divisa di servizio
20. n.1 berretto estivo per divisa di servizio
21. n. 1 cuffia lana

Ad ogni capo dovrà essere apposto un cartellino con il numero di riferimento sopra riportato ed il sigillo identificativo della ditta concorrente.

Ogni capo dovrà inoltre essere dotato dell'etichetta completa di tutte le informazioni previste dalla legge.

La mancanza anche di uno solo dei capi per i quali è prevista la campionatura o l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra tale che possano sorgere dubbi sull'individuazione del capo e sulle sue caratteristiche, comporteranno l'esclusione dalla gara.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- non saranno accettati capi difformi dalla referenza;
- tutti i costi relativi alla spedizione dei campioni richiesti saranno a carico dell'Impresa;
- nessun compenso spetterà all'impresa per la presentazione e la consegna dei campioni;
- i campioni presentati dall'impresa aggiudicataria, costituiranno referenze per l'intera fornitura e quindi verranno conservati dall'Amministrazione per tutta la durata del contratto. Alla conclusione del periodo contrattuale saranno restituiti oppure formeranno parte dell'ultima fornitura;
- I campioni presentati dai concorrenti non risultati aggiudicatari verranno resi disponibili, entro trenta giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva non sarà più impugnabile. Sarà cura delle imprese provvedere al loro ritiro presso la sede comunale che verrà indicata dall'Amministrazione.

ART.12 – RESPONSABILE DESIGNATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.

L'Amministrazione designerà un responsabile del contratto fra i funzionari e/o addetti del Comando di Polizia Locale che curerà la gestione del rapporto contrattuale, formulando le richieste, inviando gli ordini ed effettuando tutti gli atti che risulteranno necessari al corretto e regolare svolgimento del rapporto fra le parti in coerenza col Capitolato d'appalto.

ART. 13 - PENALITA'

Qualora la consegna degli articoli ordinati sia effettuata in ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 7, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno feriale (sabato compreso) di ritardo.

Oltre il 20° giorno di ritardo l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente al prodotto quanto eventualmente a corredo dello stesso.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

ART. 14 – RESPONSABILE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Commissario Capo della Polizia Locale di Mantova Luciana Piccardi.

ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatturazione

L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile.

Le fatture, intestate al Comune di Mantova – Settore Polizia Locale – Viale Fiume 8/A – 46100 Mantova, **dovranno essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo IPA G2RQ4R.**

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'Erario, così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT)

Sulle somme dovute sarà applicata come previsto dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

Maturate le condizioni contrattuali, Il RUP, entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data d'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC).

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 136/2010, di cui al successivo articolo.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Saldo finale

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,50% di cui al precedente paragrafo.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate.

ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'Appaltatore sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 97, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria, così come previsto dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

Per usufruire di tali benefici l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i.

In caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, **il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.**

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà svincolata, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e collaudo, su richiesta dell'Appaltatore.

La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato

ART. 17 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi cui espressamente si rinvia.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 18 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 105/3 lettera a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (indicazione del CIG).

ART. 19 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e smi, è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106-comma1 lett.d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d) , punti 1) e 2) , del D. Lgs. 50/2016 e smi, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e smi.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nei sessanta giorni successivi, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D. lgs. 50/2016 e smi.

ART. 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'appaltatore non osservi in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile e attivare a procedura di segnalazione all'Autorità di Vigilanza ANAC, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- b) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c) in caso di fallimento dell'impresa;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;

- e) in caso di cessione totale o parziale del contratto o del credito;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento nell'appalto.
- h) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- i) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza sia per quanto previsto espressamente dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- l) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- m) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- n) violazione degli obblighi derivanti dal codice comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62)

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 c. 3 legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del decreto legge n. 95 del 2012 (Spending review)

ART 23 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'Amministrazione comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip ovvero altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo assenso della Ditta aggiudicataria all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012.

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, il servizio in garanzia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidata e del relativo importo.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 25 - CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a mezzo scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 26 - CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono : 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074 E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Mantova.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti.

ART. 29 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento alla D.Lgs. 159/2011. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.

ALLEGATO 1) ELENCO ARTICOLI COME DA REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA E PREZZI UNITARI POSTI A BASE DI GARA